A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 13

Oggetto: Compensi corrisposti da ASD - Redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR - Requisiti soggettivi – Risposte dell'Agenzia delle Entrate ad interpelli –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 17-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 17 – 2022

Oggetto: Compensi corrisposti da ASD - Redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR - Requisiti soggettivi – Risposte dell'Agenzia delle Entrate ad interpelli –

L'Agenzia delle Entrate con risposte n. 189 del 12 aprile e n. 190 del 13 aprile 2022 ad interpelli proposti da ASD e SSD, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi relativamente al trattamento tributario ex art. 67, comma 1, lett.), del TUIR, ai compensi corrisposti da SSD e ASD.

Con la risposta n. 189 ad un interpello proposto da una ASD, l'Agenzia ha esaminato il caso di somme erogate dalla ASD al personale che si occupa di mansioni di custodia e pulizia del palazzetto dello sport dalla stessa gestito, della cura del giardino del palazzetto medesimo, dei servizi per cui l'associazione appaltante prevede la gestione in capo all'appaltatore.

La ASD ha chiesto di conoscere se le figure che esercitano le mansioni descritte possano essere inquadrate tra quelle che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e se, pertanto, le somme erogate nei loro riguardi rientrino tra quelle che generano per i percipienti "redditi diversi" ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

La stessa ASD, in sede di trasmissione di documentazione integrativa ha precisato di ritenere che i predetti compensi non rientrino tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso tutta l'evoluzione normativa dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, ha riportato le condizioni che consentono l'applicazione del regime agevolativo, con particolare riferimento alla caratteristica dei soggetti che effettuano le attività sportive considerate dalla normativa, ed ha citato la lettera-circolare del 1° dicembre 2016, prot. n. 2016, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella quale è stato chiarito che "alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori, è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

1 – che l'Associazione/Società Sportiva Dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel Registro delle Società Sportive;

2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole Federazioni".

Con riguardo al caso di specie, precisa l'Agenzia delle Entrate, relativo alla qualificazione dei compensi da corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie, va osservato, sulla base di quanto riportato nell'istanza, che le prestazioni descritte non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell'ASD instante, apparendo piuttosto collegate all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo. In linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra l'altro, Corte di Cassazione nella sentenza n. 41467 del 24.12.21), ferma restando la verifica delle altre condizioni quali, tra l'altro, che il percipiente non svolga l'attività con carattere di professionalità, la sussistenza del requisito che la prestazione non sia collegata all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo determina la possibilità di applicare la disposizione di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR".

Ne consegue, conclude l'Agenzia delle Entrate, che le prestazioni oggetto del quesito non appaiono strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche ma sembrano collegate all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo e,

pertanto, non possono essere riconducibili alla previsione normativa dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

Con la risposta n. 190 del 13 aprile 2022 all'interpello proposto da una Società Sportiva Dilettantistica in merito alla corretta qualificazione come redditi diversi di compensi corrisposti a collaboratori sportivi, ancorché non in possesso di apposito diploma e/o qualifica sportiva e non tesserati ad un ente del CONI, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme corrisposte dalla SSD a propri collaboratori "per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l'assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizione, possano essere ricondotte alla previsione normativa di cui alla lettera m), comma 1 dell'art. 67 del TUIR a condizione, altresì, che le mansioni da questi svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla Federazione…."

Tuttavia, fa presente l'Agenzia delle Entrate, "la verifica di eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla Federazione…. per lo svolgimento delle mansioni in parola, in termini di caratteristiche soggettive – quali, ad esempio, essere in possesso di apposito diploma e/o qualifica sportiva o essere tesserati ad un ente del CONI – attiene ad aspetti che non possono essere valutati nell'ambito dell'istituto dell'interpello. Infatti, esulano dall'ambito dell'istituto dell'interpello tutte quelle ipotesi contraddistinte da una spiccata rilevanza di profili fattuali la cui veridicità e correttezza è compiutamente riscontrabile solo in sede di accertamento. Sui predetti aspetti, pertanto, rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione Finanziaria".